



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili

[Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 141 del 26/11/2009]

ART.1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale.

ART.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le concessioni degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, di attività dello spettacolo viaggiante sono effettuate in applicazione della seguente normativa:

- Legge 18.03.1968, n. 337;
- D.M. Interno 19.08.1996;
- D.M. Interno 18.05.2007;

ART. 3 – FORMAZIONE DEI PARCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. La formazione dei parchi e l'individuazione degli spazi ed aree pubbliche che possono essere destinate, annualmente, all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante è effettuata da una commissione così composta:

- Sindaco o Assessore delegato in materia: Presidente;
- Dirigente Settore Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente del Settore Lavori Pubblici o suo delegato;
- Dirigente del Settore competente per la Polizia Amministrativa;
- Due rappresentanti di associazioni tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria degli esercenti gli spettacoli viaggianti.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente designato dal Dirigente del Settore competente per la Polizia Amministrativa.

3. La seduta della Commissione è valida con la presenza del Presidente e di due componenti.

ART.4 – ATTRAZIONI O PARCHI SU AREE PRIVATE

1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su aree o strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelli preesistenti su area pubblica, nel qual caso gli ultimi godranno di precedenza rispetto ai primi. I parchi su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche. Il richiedente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità.

ART.5 – CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI

1. L'attività di spettacolo viaggiante sul territorio cittadino può essere svolta da singole giostre per bambini, da singole attrazioni o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:

- a) giostre per bambini di piccole dimensioni, da posizionarsi nelle aree individuate dalla Commissione di cui al precedente art. 3 o presso i Centri Commerciali, così definiti dalla normativa regionale, nel numero da una a tre per il periodo massimo consecutivo di giorni trenta;
- b) manifestazioni cittadine, limitatamente al periodo di durata delle stesse: da una ad un massimo di tre attrazioni, di tipologia diversa tra loro e classificate tra piccole e medie. Oltre al numero massimo di attrazioni previste, può essere posizionato un padiglione dolciario;

- c) parco programmabile per la Festa Patronale: da tre a sei attrazioni, di tipologia diversa tra loro, classificate tra piccole, medie o grandi, per il periodo massimo di giorni cinque. Oltre al numero massimo di attrazioni previste, può essere posizionato un padiglione dolciario;
- d) parchi non programmabili: fino a 10 attrazioni, di tipologia diversa tra loro, classificate tra piccole, medie o grandi, per il periodo massimo di giorni quindici. Oltre al numero massimo di attrazioni previste, possono essere posizionati due padiglioni dolciari.

2. Se l'area è interessata dalla presenza di mercato con cadenza settimanale, il posizionamento delle attrazioni può avvenire solo dopo lo sgombero dello stesso e le successive operazioni di pulizia, per la durata massima di sei giorni.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del presente articolo, per favorire il ricambio delle attrazioni, non può essere concessa alla stessa Impresa la medesima area se non intercorrono almeno trenta giorni tra un posizionamento e quello successivo, a meno che non siano pervenute altre richieste per il periodo considerato. In assenza di richieste da parte di altri soggetti, possono altresì essere concesse proroghe al periodo già autorizzato.

4. Nel caso in cui sono richieste, da Imprese diverse, autorizzazioni per attrazioni della stessa tipologia, è accolta l'istanza pervenuta precedentemente all'Ufficio Protocollo del Comune. In caso di parità viene accolta l'istanza dell'Impresa con maggior anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART.6 – DOMANDE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Gli esercenti le imprese di spettacoli viaggianti che intendono installarsi con le loro attrazioni sulle aree a ciò destinate, devono rivolgere istanza in carta legale, presentandola direttamente all'Ufficio Protocollo o tramite il servizio postale.

L'istanza deve contenere:

- a) Le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed altro recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza);
- b) La denominazione precisa e la categoria dell'attrazione da installarsi, risultante dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- c) Le dimensioni dell'attrazione da installarsi, completa di eventuale vano cassa e altre attrezzature complementari;
- d) Indicazione dell'area e del periodo di svolgimento degli spettacoli;
- e) Dichiarazione in termini numerici circa l'affluenza di pubblico prevista o stabilita dalla capacità dell'attrazione;
- f) Dichiarazione circa le prescrizioni degli artt.11 e 12 del T.U.L.P.S.

Gli uffici comunali predispongono apposita modulistica.

2. Alla domanda devono essere allegati::

- copia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione;

- (eventuale) Documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o struttura privata in cui si svolge l'attività ed il periodo per cui è valida detta disponibilità;
- copia di valido documento di identità se l'istanza non è sottoscritta di fronte all'addetto del Comune.

3. I termini di presentazione delle domande, in base alla classificazione di cui al precedente art.5, sono:

- a) giostre per bambini: almeno trenta giorni prima della data scelta quale inizio del periodo di posizionamento;
- b) posa attrazioni nell'ambito di manifestazioni cittadine: almeno quindici giorni prima dell'evento o del primo giorno di inizio della manifestazione;
- c) parco programmabile per la Festa Patronale: almeno trenta giorni prima della data fissata;
- d) parchi non programmabili: almeno trenta giorni prima della data scelta quale inizio del periodo di posizionamento.

4. Non sono accolte le domande pervenute in tempi diversi da quelli fissati.

Non sono accolte, altresì, domande pervenute più di tre mesi prima della data prevista per l'evento.

5. Per la data fa fede il timbro postale di spedizione ovvero il protocollo di arrivo in caso di consegna diretta.

6. Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purchè riferite allo stesso evento o alla stessa manifestazione.

Le domande sono istruite secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo del Comune.

7. L'ufficio competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici nei quali può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

8. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione.

9. Nel corso dell'istruttoria non possono essere cambiate dal richiedente le attrazioni indicate nell'istanza con altre di diversa tipologia e dimensione e il luogo indicato per il posizionamento non può essere variato.

10. Non sono rilasciate autorizzazioni per posizionamenti in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla Commissione di cui all'art.3.

11. In caso di rinuncia del richiedente, questo non può segnalare o farsi sostituire da altri soggetti.

ART.7 – DINIEGO

1. Nei casi in cui l'istanza non sia accoglibile, il provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

ART.8 - CAUZIONE

1. La consegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su suolo pubblico è subordinata all'esibizione di ricevuta di versamento di una cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni al suolo e alle infrastrutture per ogni attrazione, secondo il seguente prospetto:

Euro 400,00 per le attrazioni definite GRANDI secondo l'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge 337/1968 e ss.mm.ii.;

Euro 250,00 per le attrazioni definite MEDIE secondo l'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge 337/1968 e ss.mm.ii., per i banchi gastronomici e per i padiglioni dolciari;

Euro 100,00 per le attrazioni definite PICCOLE secondo l'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della Legge 337/1968 e ss.mm.ii.;

2. Il richiedente, prima del posizionamento, è tenuto a verificare l'area in concessione e a segnalare all'Amministrazione eventuali anomalie riscontrate,

3. Entro tre giorni dalla chiusura del parco o alla rimozione della singola attrazione deve essere effettuato apposito sopralluogo da un incaricato dell'Amministrazione onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. L'esito di tale sopralluogo viene comunicato per iscritto all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART.9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Prima dell'apertura al pubblico devono essere ritirate le previste autorizzazioni previa presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da uno dei soggetti abilitati previsti dalla vigente normativa, oppure, ove richiesto, previo verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza. La certificazione di corretto montaggio può essere anche esibita secondo le modalità ed i casi volta per volta stabiliti dall'Amministrazione.

2. In caso di impossibilità a gestire la propria attrazione il titolare dell'autorizzazione può chiedere di essere rappresentato nell'esercizio secondo le forme previste dalla vigente normativa. Il rappresentante, se autorizzato, opera in nome e per conto del titolare. E' ammessa la presenza di componenti del nucleo familiare del titolare o dipendenti regolarmente assunti.

3. I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione.

4. I concessionari di singole aree o le Ditte partecipanti a parchi devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona occupata. Al termine dell'occupazione devono provvedere alla pulizia finale dell'area e alla rimozione dei rifiuti anche attivando apposito contratto con unica impresa di pulizia pubblica o privata.

5. L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo i casi di assoluto divieto ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione) è autorizzato secondo i limiti imposti dalla Legge e dai Regolamenti. Vengono in ogni modo sempre autorizzati gli annunci microfonicici di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

6. In caso di guasto o malfunzionamento dal quale può essere pregiudicata la sicurezza di persone o cose, l'attrazione può essere sostituita da altra di pari tipologia.

ART.10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi o le collocazioni nelle aree previste sono scelte con accordo tra le Ditte che hanno inoltrato domanda per la partecipazione a parchi o manifestazioni, secondo i casi previsti dall'art. 5.
2. In caso di mancato accordo, i posteggi saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune. In caso di parità ha diritto di scelta l'Impresa con maggior anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART.11- OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE L'ATTIVITA'

1. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico il titolare deve tenere a disposizione, all'interno dell'attrazione, per i controlli degli Organi di Vigilanza, la seguente documentazione:
 - autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - autorizzazione per l'esercizio o autorizzazione commerciale e, se del caso, autorizzazione o D.I.A. sanitaria;
 - documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio;
 - copia della certificazione di corretto montaggio, nei casi previsti e riportati sull'autorizzazione di esercizio.

ART.12 – COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

1. Per complessi circensi e simili, ai fini del presente regolamento, si intendono le attività spettacolari ed i trattenimenti previsti dalla legge 337/1968 e ss.mm.ii.
2. La presentazione delle domande e l'esercizio dell'attività seguono le modalità previste dai precedenti articoli.
3. L'esercizio dei complessi circensi è limitato alle attività che non comprendono l'uso degli animali.
4. Le esibizioni moto-auto acrobatiche e similari sono di norma vietate all'interno del centro abitato. L'Amministrazione, caso per caso, può eventualmente autorizzarne lo svolgimento in zone ed aree esterne.

ART.13 – CAROVANE E CARRIAGGI

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e degli altri mezzi avviene nel luogo e secondo le disposizioni indicate dall'Amministrazione.

ART.14- BANCHI E PADIGLIONI DOLCIARI

1. I banchi ed i padiglioni dolciari sono considerate attività complementari. Possono essere inseriti nell'area prevista per l'installazione delle attrazioni o nelle immediate adiacenze, secondo il numero previsto dall'art.5 del presente regolamento. Essi rispettano tutte le norme del presente regolamento, oltre alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio su aree pubbliche.
2. Alle domande, che devono essere redatte in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento, devono essere allegate copie di:

- autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- autorizzazione o D.I.A. sanitaria relativa all'auto banco e/o padiglione.

ART.15 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ART.16 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa.

2. E' abrogato il Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 15.04.1999.